

*Repubblica Italiana*  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale*  
*della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 10465/54/11/2020 del 15 giugno 2020

Pos. Coll. e Coord. n. 2

Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti  
Servizio V  
(Rif. nota 29 maggio 2020, n. 22928)

**Oggetto:** *Oratorio salesiano “Sacro Cuore” in Caltanissetta. Frazionamento vincolo trentennale.*

Con la nota in riferimento codesta Amministrazione chiede l’avviso di questo Ufficio sulla problematica sollevata dalla Fondazione - Oratorio salesiano “*Sacro Cuore*”, giusta nota 20 maggio 2020, n. 20755, con riferimento all’immobile di proprietà sito in Caltanissetta.

Nella fattispecie, su tale immobile grava un vincolo trentennale, registrato in data 28 febbraio 1996, avente ad oggetto la destinazione della sede dell’Istituto *de quo* a ricovero di minori, a seguito di un finanziamento dell’allora Assessorato regionale Lavori Pubblici. L’applicazione del richiamato vincolo discende, in particolare, dall’art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 47, in forza del quale l’Amministrazione regionale è stata autorizzata a provvedere alla costruzione, all’ampliamento, al

completamento, all'adeguamento ed alla riparazione di edifici di Enti morali, nonché di Enti pubblici, sempre che l'Ente beneficiario si obblighi a non mutare la destinazione dell'immobile per un periodo non inferiore a trent'anni.

La Fondazione rileva innanzitutto come la Congregazione abbia ridotto il numero dei confratelli presso la sede di Caltanissetta ed al contempo che il vincolo, *“di per sé generico e non pienamente efficace e vincolante”* dovrebbe essere rivisto alla luce della legge 28 marzo 2001, n. 149, la quale ha disposto che *“ (...) il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia (...)”*.

La Richiedente Amministrazione, pur sottolineando che l'imposizione del richiamato vincolo persegue l'obiettivo di garantire la funzione sociale del finanziamento pubblico, condivide l'opportunità di addivenire alla caducazione dello stesso, che andrebbe a scadere nell'anno 2026, proprio alla luce della cessata attività di ricovero dei minori in seno alla missione.

2. 2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare) in favore dell'Amministrazione centrale della Regione. e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, non potendosi sostituire, all'Amministrazione attiva, nel dovere di quest'ultima di provvedere.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale, limitatamente all'interpretazione delle leggi di riferimento.

3. La questione rappresentata è stata già oggetto di trattazione con il parere 9 gennaio 2017, n. 263/160/2016/11, reso da questo Ufficio a codesto Dipartimento, con riferimento all'Ente *“Provincia Siciliana delle figlie della carità Canossiane”*.

In quell'occasione è stato sottolineato che l'art. 1 della legge regionale n. 47/1960: “(...) pone in rilievo lo stretto rapporto che intercorre tra la <<proprietà>> degli edifici (che devono essere di enti morali o di enti pubblici) e le finalità cui gli stessi devono adempiere al fine di ottenere i benefici economici in parola. (...) il vincolo di destinazione imposto per un così lungo termine soggiace ad evidenti ragioni di garanzia, finalizzate al rispetto della funzione sociale che il finanziamento pubblico vuole assolvere (...)”.

Appare tuttavia non trascurabile l'evoluzione normativa sul tema, che ha previsto il superamento del ricovero in istituto per minori in difficoltà, anche gravissime, entro la fine dell'anno 2006 e la loro accoglienza in nuclei familiari o in piccole comunità inserite nel tessuto locale.

Espressamente, in forza delle modifiche apportate dall'art. 2 della legge n.149/2001, l'art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184 “*diritto del minore ad una famiglia*” recita che “*il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia*”.

In tale contesto non può non tenersi conto del percorso avviato dal Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, per i profili di sua competenza, finalizzato ad orientare la fisionomia degli interventi e dei servizi dell'area minorile verso gli obiettivi posti dal legislatore.<sup>1</sup>

Ciò posto, ferme restando le considerazioni sopra esplicitate, si suggerisce, preliminarmente all'adozione di qualsiasi determinazione da parte di codesto Dipartimento, di avviare le dovute interlocuzioni con il ramo di Amministrazione

---

<sup>1</sup> *Divieto dal 1 gennaio 2007 di determinare nuovi ingressi di minori presso istituti di ricovero; accoglienza di minori in condizioni di disagio, non interessati da percorsi di affido o di adozione, presso strutture iscritte all'Albo regionale di cui all'art.26 della l.r.22/1986 o autorizzate al provvisorio funzionamento ai sensi dell'art.28 della predetta legge per le tipologie “comunità alloggio” o “casa famiglia” che intrattengano secondo le modalità normativamente previste rapporto di convenzione col comune (nota 9 febbraio 2007, n. 554).*

competente, al fine di delineare compiutamente le funzioni residue ancora in capo alla presente Istituzione religiosa e la conseguente fattibilità dell'intervento sollecitato.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

\*F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

\* F.to Avv. Gianluigi M. Amico

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 d.lgs.39/1993